

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti: ALIQUEUTE 2019

Recentemente l'INPS con la Circolare 13.2.2019, n. 25 ha comunicato le aliquote ed i minimi /massimali contributivi, applicabili per il 2019, relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti, di seguito riportati.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

In linea generale l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS riguarda:

- artigiani;
 - esercenti attività commerciali;
- per **se stessi e per i propri coadiuvanti / coadiutori.**

Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:

- collaboratori e coadiutori familiari, **a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;**
- soci di srl;
- soci di srl unipersonali;
- soci accomandatari di sas;
- soci di snc;
- bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle **specifiche condizioni** previste per i diversi settori.

Vanno inoltre considerati i seguenti casi particolari.

Socio lavoratore di srl commerciale, amministratore della stessa

Come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15, il soggetto in esame è obbligato all'**iscrizione**:

- alla **Gestione IVS** in qualità di **socio lavoratore** (al ricorrere della prevalenza e dell'abitudine dell'attività),
- alla **Gestione separata INPS** per il reddito derivante dall'attività di amministratore.

In particolare, l'INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una ricadente nella **Gestione separata** e l'altra iscrivibile alla **Gestione IVS**, l'**obbligo di contribuzione** a tale ultima gestione è collegato alla **sussistenza dei requisiti di abitualità** dell'apporto conferito e della **personalità della prestazione** lavorativa, "*da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede*", non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Socio di srl detentore di una partecipazione minima

Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, **non è obbligato** all'iscrizione alla Gestione IVS commercianti, qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, **non abbia alcuna responsabilità d'impresa e non rivesta alcuna carica sociale.**

L'obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.

Socio – co.co.co. di una srl

Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23.12.2016, n. 26919, è **soggetto a doppia contribuzione**, presso la Gestione IVS nonché la Gestione separata INPS.

Mera locazione di immobili di proprietà

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 11.2.2013, n. 3145) **non costituisce un'attività commerciale** ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla Gestione

IVS. Diversamente, la **locazione** può configurare **attività commerciale** a detti fini se **esercitata nell'ambito di un'attività più ampia** di prestazione di servizi, quale quella di **intermediazione immobiliare**, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2019

L'art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l'aumento delle **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla **Gestione IVS** a decorrere dall'1.1.2012, nelle seguenti misure:

- dell'1,3% dal 2012;
- dello 0,45% annuale successivamente, **fino a raggiungere la misura del 24%** "per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS".

In applicazione di tali disposizioni, come precisato dall'Istituto nella citata Circolare n. 25 **le aliquote contributive per il 2019** sono quindi pari:

- **"alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni"**;
- **"alla misura del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%"**.

Risulta inalterata anche:

- la **maggiorazione dell'1%** dell'aliquota ordinaria per i soggetti con **reddito "di seconda fascia"**;
- la **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dai soggetti con **più di 65 anni di età e già pensionati**, di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.

Tale riduzione, come specificato dall'INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 020028, richiamato nella Circolare n. 25 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS che abbiano compiuto 65 anni. Pertanto, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per l'intero ammontare;

- l'ulteriore **contribuzione pari a € 0,62 mensili** a copertura delle prestazioni di **maternità**;
- la **maggiorazione dello 0,09%** a carico dei **solì commercianti** a copertura dell'indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell'attività.

In merito si rammenta che l'art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018 ha prorogato tale ulteriore contribuzione **fino al 31.12.2019**.

Come evidenziato dall'INPS nella citata Circolare n. 25, **per il 2019**, le aliquote, il reddito minimo / massimo e gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, sono i seguenti.

Aliquota	<ul style="list-style-type: none"> • 24% per gli artigiani; • 24,09% per i commercianti; <p>Tali misure sono incrementate dell'1% per i soggetti con reddito "di seconda fascia".</p> <p> Per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni) l'abbattimento del 3% viene "ridotto" dal predetto incremento annuo dello 0,45%.</p>
Reddito minimo	€ 15.878
Reddito massimo	€ 78.572 / 102.543 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
Scaglioni reddito	<ul style="list-style-type: none"> • prima fascia → fino a € 47.143 • seconda fascia → da € 47.143 a € 78.572 / 102.543 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

Le **aliquote contributive IVS per il 2019** possono quindi essere così schematizzate.

Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 47.143	24%	24,09%	21,45%	21,54%
da € 47.143 a € 78.572 ovvero da € 47.143 a € 102.543 (*)	25%	25,09%	22,45%	22,54%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

Si rammenta infine che, come ribadito dall'INPS nella Circolare n. 25 in esame:

- minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell'impresa;
- i contributi IVS vanno **calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa** dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza).

Sul punto si rammenta che la Corte d'Appello di L'Aquila con le sentenze 25.6.2015, nn. 752 e 774, ha sancito che i proventi derivanti dalla partecipazione in una srl con apporto di solo capitale non possono essere considerati "redditi d'impresa" ma "redditi di capitale" e come tali non rilevanti ai fini contributivi.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Acconto	4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2019 (€ 15.878), entro il:
	<ul style="list-style-type: none"> • 16.5.2019 • 20.8.2019 • 18.11.2019 (il 16 cade di sabato) • 17.2.2020 (il 16 cade di domenica)
Saldo	2 rate sul reddito eccedente il minimale 2019 entro il:
	<ul style="list-style-type: none"> • 1.7.2019 (il 30.6 cade di domenica) ovvero 31.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata • 2.12.2019 (il 30.11 cade di sabato), a titolo di seconda rata
Saldo	• 30.6.2020 ovvero 30.7.2020 con la maggiorazione dello 0,40%

Come di consueto, ai fini della compilazione della "Sezione INPS" del mod. F24, oltre al codice della competente sede INPS, al numero di matricola del contribuente e al periodo di riferimento, va riportata la "**causale contributo**" utilizzando uno dei seguenti codici:

Soggetto obbligato	"Causale contributo" mod. F24	Descrizione
Artigiano	AF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	APR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	API	Interessi su rate o per differimento
Commerciante	CF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	CPR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	CPI	Interessi su rate o per differimento

Nella Circolare n. 25 in esame l'Istituto rammenta infine che **le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti**, possono (devono) essere **prelevate** direttamente dal soggetto interessato o dall'intermediario delegato, tramite la funzione "**Dati del mod. F24**" presente nel **Cassetto previdenziale**.